


## il documento

Agosto, Women's studies a Pontignano

6

La Scuola Estiva di Storia e Culture delle Donne «Annarita Buttafuoco» è alla sua undicesima edizione. Quest'anno le due settimane di studi, che si terranno presso la Certosa di Pontignano, sulle colline del Chianti, saranno dedicate a due temi importanti per la storia femminile. La prima, dal 21 al 26 agosto, sarà dedicata a «Metamorfosi del corpo»; la seconda, dal 28 agosto al 2 settembre, agli «Attraversamenti».



A Napoli partono i «Nidi di mamma»

È partito da una settimana il progetto «Nidi di Mamma» del Comune di Napoli, che coinvolge, per la prima volta in Italia, 40 mamme, appartenenti a famiglie molto povere, che saranno retribuite per lavorare in quattro nuovi asili nido realizzati nei Quartieri Spagnoli. Ad accogliere i bambini ci saranno anche laureati in pedagogia o psicologia che svolgeranno funzioni di educatori e supporto per le mamme.

## Testo e analisi

DA QUESTO NUMERO COMINCIAMO AD ANALIZZARE LE QUESTIONI LEGATE ALL'AUTONOMIA CHE ENTRERÀ IN VIGORE DAL PROSSIMO SETTEMBRE: SI PARTE CON L'ARTICOLO 21 DELLA BASSANINI, POI PRENDEREMO IN ESAME IL REGOLAMENTO. IL COMMENTO DEI TESTI È AFFIDATO A EMANUELE BARBIERI, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## LEGGE 15 MARZO 1997, N.59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

ART. 21.  
(AUTONOMIA SCOLASTICA)

1) L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinarie.

2) Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3) I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4) La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le

capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5) La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6) Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche,

nizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9) L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti,

nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca

**A**utonomia scolastica. Dal prossimo anno scolastico a tutte le scuole verrà attribuita l'autonomia didattica e organizzativa e la personalità giuridica.

Questa novità rappresenta una tappa significativa di un percorso lungo e so-



ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le venti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7) Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8) L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di orga-

organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali d'istituto, fermi restando il monte orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10) Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi

ferto, caratterizzato dal confronto, anche aspro, tra ipotesi diverse e da alcune anticipazioni di carattere normativo che hanno favorito lo sviluppo di molte iniziative di sperimentazione. Oggi, con il quadro normativo ormai quasi completamente definito, mi pare di poter dire che abbia prevalso l'idea che l'autonomia debba essere finalizzata a ridurre le condizioni di svantaggio e a valorizzare le diverse forme di intelligenza.

Un sistema di istruzione centralistico e rigido, per definizione, non è tenuto e a progettare e realizzare azioni formative adeguate ai diversi contesti ed alle specifiche caratteristiche di ciascun studente. Gli effetti di questa impostazione sono sotto gli occhi di tutti: il nostro sistema scolastico si caratterizza per alcuni connotati di eccellenza ma anche per elevati tassi di selezione e di abbandono che riguardano essenzialmente le ragazze e i ragazzi provenienti dagli strati sociali culturalmente ed economicamente più deboli.

L'impulso determinante per avviare il processo di autonomia, dopo vari tentativi e interventi parziali che si sono susseguiti per un quarto di secolo, è stato dato dalla legge 59 del 97, conosciuta anche come Bassanini 1: una delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali e per la riforma della pubblica amministrazione.

Questa legge contiene rilevanti elementi di novità anche nel suo impianto generale: viene abbandonata la logica tradizionale dell'elencazione delle competenze da trasferire e vengono indicate soltanto quelle che devono rimanere allo Stato. A ciascuna delle articolazioni istituzionali indicate, partendo da quelle più vicine ai cittadini, devono essere trasferiti tutti i compiti e le funzioni esercitabili a quel livello, evitando sovrapposizioni e duplicazioni. In questo contesto, opportunamente, è stata affrontata, nell'articolo 21, anche la questione dell'autonomia scolastica. Questa scelta ha consentito una visione d'insieme delle competenze da trasferire, favorendo una ripartizione equilibrata dei compiti, rispettosa della funzione istituzionale del sistema di istruzione e delle prerogative delle singole unità scolastiche.

L'autonomia delle singole istituzioni scolastiche si inserisce nel processo di realizzazione dell'autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo e il regolamento riconosce che «le istituzioni scolastiche sono espressione di autonomia funzionale». L'attribuzione delle funzioni dell'amministrazione centrale e periferica alle singole istituzioni scolastiche deve comunque garantire ai livelli di fruizione del diritto allo studio e gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico di competenza dello Stato. Le funzioni da attribuire alle istituzioni scolastiche dovranno essere individuate, tenuto conto di quelle riservate allo Stato - previste esplicitamente nell'articolo 1: «ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale» - e del previsto trasferimento «alle regioni ed agli enti locali di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici». In questa cornice si colloca il Regolamento sull'autonomia. Per una sua migliore comprensione e una corretta interpretazione, è opportuno richiamare alcuni contenuti della delega. L'autonomia scolastica si colloca entro un chiaro quadro di riferimento «Le istituzioni scolastiche... hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale d'istruzione e degli standard di livello nazionale». Dai commi 8 e 9 dell'articolo 21 emergono con chiarezza obiettivi, ambiti decisionali e vincoli dell'autonomia didattica e organizzativa. In particolare tale autonomia deve essere finalizzata: al perseguimento degli obiettivi generali del sistema di istruzione; al coordinamento con il contesto territoriale; all'integrazione e al miglior utilizzo delle strutture finanziarie e tecnologiche; all'introduzione delle tecnologie innovative; all'efficienza ed efficacia del servizio scolastico. Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati le scuole potranno diversificare l'offerta formativa in relazione al contesto ed alle caratteristiche dei soggetti superando i vincoli preesistenti in materia unitaria oraria della lezione e di unitarietà del gruppo classe e potranno assumere ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale. Questi margini di autonomia e gli altri che verranno esaminati quando verranno illustrati i singoli articoli del regolamento, devono comunque rispettare alcuni vincoli definiti a garanzia degli studenti e dei docenti: il monte ore annuale complessivo previsto per ciascun curriculum e quello per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi; il rispetto della libertà di insegnamento; il rispetto della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie; il rispetto del diritto ad apprendere; gli obblighi complessivi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti; l'obbligo di adottare strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi. L'autonomia ha anche un profilo amministrativo, di cui si può desumere, dalla legge, il carattere principale: la dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche, ordinaria e perequativa, costituita dall'assegnazione dello Stato per funzionamento amministrativo e didattico, «è attribuita senza altro vincolo che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento di ciascuna tipologia e indirizzo di scuola». Negli inserti delle prossime settimane verranno esaminati puntualmente i singoli articoli del regolamento.

